

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2027-A)

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

(RELATORE BUSSETI)

Comunicata alla Presidenza il 25 ottobre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Interventi per i danni causati dalla siccità in Basilicata, Puglia,
Calabria, Sardegna e Sicilia

*approvato dalla XI Commissione permanente (Agricoltura e foreste)
della Camera dei deputati nella seduta del 5 agosto 1982, in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera
nn. 3424, 3477 e 3496)*

d'iniziativa dei deputati SALVATORE, BAMBI, ESPOSTO, POTI, REG-
GIANI, STERPA, SCIASCIA, LAMORTE, CURCIO, GIURA LONGO, DE
SIMONE, CARMENO, DE CARO e SICOLO (3424); CARADONNA, ALMI-
RANTE, TATARELLA, DEL DONNO e MENNITTI (3477); LOBIANCO,
BONOMI, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BORTOLANI, BRUNI,
CARLOTTO, CAVIGLIASSO, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FER-
RARI Silvestro, LATTANZIO, MARABINI, MENEGHETTI, MICHELI,
MORA, PELLIZZARI, PICCOLI Maria Santa, PUCCI, TANTALO, ZAM-
BON, ZARRO, ZUECH, PISONI e ZURLO (3496)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 agosto 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — Per la disciplina degli interventi dell'Amministrazione centrale a favore degli operatori agricoli di Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia per i danni causati dalla siccità nei scorsi mesi di quest'anno, il testo licenziato dalla 9ª Commissione permanente del Senato è lo stesso approvato dalla Commissione agricoltura della Camera e pervenuto al Senato il 9 agosto 1982.

Esso esprime lo sforzo dell'Amministrazione centrale di concorrere, con le Amministrazioni periferiche dello Stato, nella graduazione delle competenze e nel rispetto degli ambiti di intervento nel settore, ad alleviare i gravissimi disagi patiti dall'agricoltura sull'intero territorio nazionale, ma più segnatamente nelle cinque regioni meridionali contemplate, a cagione della perdurante siccità che ha compromesso non solo il prodotto già pronto (il grano) o quasi ed i frutti pendenti (olive e uva), ma anche e non meno notevolmente le strutture stesse delle aziende colpite.

Il pregiudizio derivato, quindi, all'economia del settore appare ed è imponente (recenti stime lo fanno ammontare a circa 1.800 miliardi) giacchè si consolida pel concorso di tre specifiche situazioni obiettivamente determinate e di tutta evidenza: il mancato o ridotto raccolto; il dissesto ovunque notevole degli impianti e delle strutture; la prospettiva inevitabile di ulteriori annate di produzione più o meno seriamente compromessa.

Purtroppo si constata, a fronte di siffatte non proprio singolari e, anzi, ricorrenti negative contingenze, una perdurante diffusa tiepidezza dell'Esecutivo che, pure, si è ripetutamente impegnato a tenere fermi i suoi propositi di più organici e consistenti interventi in favore dell'economia agricola complessivamente considerata e dei suoi più critici momenti non proprio imprevedibili, ancorchè connessi alla bizzarria delle intemperie.

La legge istitutiva del Fondo di solidarietà, specie come recentemente riformata, fu indubbiamente atto di grande saggezza e di pronta sensibilità del Governo e del Parlamento, mentre improvvida e pericolosa appare ora, e non può non essere ritenuta, l'iniziativa riduttiva della relativa provvista finanziaria, preventivata per l'esercizio 1982 e portata dai programmati quattrocento miliardi a soli 275 miliardi!

Così come coerente con la nuova strategia enunciata dal responsabile del Dicastero, incentrata essenzialmente su una oculata programmazione delle colture, da incentivare con premianti interventi di sostegno, appariva e realmente va considerata la destinazione di una certa provvista finanziaria per provvedimenti urgenti in vista di un organico sviluppo dell'economia agricola; anche se, poi, proprio in coincidenza con la vicenda legislativa che qui ci occupa, si è dovuta constatare l'estrema inconsistenza della provvidenza in parola, a fronte delle enormi esigenze sottese da un ragionevole piano di sviluppo del settore, giacchè l'intero ammontare dei 100 miliardi predisposti per gli investimenti in agricoltura e da distribuire per l'intero fabbisogno nazionale, è stato tutto assorbito — e non è bastato — soltanto per tamponare gli effetti della disastrosa siccità in appena cinque regioni, con buona pace di ogni previsione programmatica di nuovi investimenti o di potenziamento delle strutture esistenti.

Di qui il profondo disagio avvertito da tutte le componenti politiche nella 9ª Commissione, in occasione della discussione del disegno di legge *de quo* e le convergenti lagnanze sull'impianto complessivo della normativa, ritenuto più che sfasato rispetto alle corpose esigenze verso le quali i previsti interventi dovrebbero essere rivolti.

Va infatti rilevato, per un verso, che l'ammontare della spesa prevista in 150 miliardi per gli interventi in oggetto è assolutamente irrisorio rispetto all'entità del danno già rilevato ed in corso di rilevazione; mentre,

per altro verso, la copertura — di fatto — penalizza l'intero comparto agricolo giacchè utilizza, per i due terzi della sua consistenza, tutto il castelletto delle provvidenze predisposte con l'articolo 62 della legge n. 526 del 1982 che, appunto, contempla lo stanziamento di 100 miliardi per « provvedimenti urgenti per lo sviluppo in agricoltura », frazione infinitesimale dei ben noti 6.000 miliardi portati dalla legge finanziaria per il 1982 in dotazione ai cosiddetti fondi per gli investimenti: quindi, in sostanza, vengono sottratte all'agricoltura ed in particolare al suo portafoglio predisposto per interventi urgenti orientati al suo sviluppo, tutte le risorse, pur magre, di cui dispone, per far fronte ad una emergenza espressamente contemplata da una ben precisa e organica legge dello Stato, la nota legge n. 590 del 1981, che avrebbe adempiuto alla funzione solidaristica per cui fu predisposta se non fossero stati falcidiati ben 125 miliardi dalla sua provvista ordinaria programmata per 400 miliardi.

Cionondimeno la Commissione confida che il Senato accordi alla proposta legislativa in parola il suo sollecito voto positivo, disponendosi in tutta buona volontà ad apprezzare primariamente e prevalentemente l'esigenza di una urgente definizione delle provvidenze portate dall'articolato che, concernendo rapporti complessi tra aziende, banche ed istituti previdenziali, deve poi essere ulteriormente elaborato in specifici protocolli esplicativi e regolamentari.

Tra l'altro — e questo è un pregio indiscusso della proposta in esame, frutto di ponderata mediazione tra i tre originari disegni di legge realizzata con esaltante uni-

vocità di intenti e di comportamenti tra tutte le forze politiche in prima lettura — gli interventi previsti dalla presente normativa rientrano tutti nelle competenze di istituto dell'Amministrazione centrale.

Così le agevolazioni creditizie per i ratei delle operazioni di credito agrario prorogati di un anno e con ulteriore abbattimento dei tassi agevolati, portati dal 6,75 per cento al 3,25 per cento (art. 2); così l'esonero parziale dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per il lavoro proprio del titolare dell'azienda e dei dipendenti (art. 3); così, infine, le provvidenze in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici prorogati (art. 4); sono tutte aree di intervento proprie della competenza ministeriale, sicchè esso rileva come integrativo di tutto il più ampio intervento più propriamente risarcitorio — sia in conto capitale, che di gestione — che dovrà essere svolto dagli istituti regionali interessati, nell'ampio raggio delle rispettive competenze.

La Commissione, peraltro, confida nella sensibilità del Governo e segnatamente dell'ottimo responsabile del Dicastero, perchè si impegni a rimpinguare l'esausto fondo della legge n. 590 del 1981; a reintegrare quello di cui all'articolo 62 della legge n. 526 del 1982 totalmente saccheggiato dall'odierno storno; nonchè a consolidare il simbolico provvedimento di fiscalizzazione degli oneri sociali in agricoltura di cui al decreto-legge n. 449 del 1982, al fine di offrire una occasione seria di speranza ed un concreto incoraggiamento agli operatori agricoli, ancora una volta tanto duramente colpiti.

BUSSETI, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

29 settembre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

Rileva peraltro l'opportunità di una più puntuale formulazione del testo, al fine di rendere estremamente rigorosi gli accertamenti relativi all'ammontare dei danni provocati dalla siccità.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

29 settembre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore *iter* nella preminente considerazione del carattere di urgenza delle misure in questione.

Peraltro la Commissione, pur prendendo atto che la copertura indicata appare valida, fa presente che essa risponde indubbiamente ad esigenze di provvisorietà che non potranno non condurre inevitabilmente ad una successiva riconsiderazione, con appropriati strumenti, dei fondi sui quali si è appoggiata la copertura medesima. In particolare si invita la Commissione di merito ad

una ricognizione analitica dei residui passivi derivanti dall'assegnazione dei finanziamenti previsti per le singole disposizioni della legge n. 403 del 1977.

Si invita altresì la Commissione di merito ad una riconsiderazione complessiva della situazione dei residui già accertati sulle diverse leggi pluriennali che canalizzano risorse dal bilancio dello Stato verso quelli delle Regioni. Una tale riconsiderazione potrebbe condurre ad una modificazione delle modulazioni annuali, in sede di legge finanziaria, più aderente alle priorità reali dell'agricoltura e allo stato di attuazione dei diversi strumenti legislativi in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore delle aziende agricole situate nelle zone della Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'anno 1982, il fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è incrementato della somma di 90 miliardi.

Art. 2.

È prorogata di un anno la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole di cui al precedente articolo. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per cento ridotto al 3,25 per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, e compartecipanti, singoli o associati.

Art. 3.

Ai soggetti titolari di aziende agricole diretto-coltivatrici, coloni, mezzadri e rispettivi concedenti di cui all'articolo 1 è concesso l'esonero parziale dal pagamento dei contributi di invalidità, vecchiaia e superstiti, dei contributi per infortuni e malattie professionali e dei contributi di malattia,

dovuti per l'anno 1982 per l'intero nucleo familiare.

Il Ministro del lavoro è autorizzato, con proprio decreto, a determinare la percentuale di esonero entro lo stanziamento di lire 36 miliardi per i contributi previdenziali propri dei coltivatori diretti ed entro i limiti di 24 miliardi per i contributi agricoli unificati dovuti per i lavoratori dipendenti.

Art. 4.

Ai lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validità prorogata, nonché ai piccoli coloni e compartecipanti residenti o che prestino attività lavorativa nelle aziende colpite dalla siccità di cui al presente provvedimento, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1981.

Art. 5.

All'onere di 150 miliardi, di cui alla presente legge, si provvede quanto alla somma di 50 miliardi di lire a carico e con riduzione del capitolo 1590 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1982, e quanto alla somma di lire 100 miliardi mediante gli stanziamenti di cui al primo comma dell'articolo 62 della legge 7 agosto 1982, n. 526, concernente « Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.